

USPP

Per 1'



UNIONE SINDACATO POLIZIA PENITENZIARIA

Prot.2151 /09/R.S.

Roma, 4 AGOSTO 2009

Al Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione  
Del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  
Dr. Massimo De Pascalis  
L.go. Luigi Daga, 2

**ROMA**

E, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
Cons. Franco Ionta  
L.go. Luigi Daga, 2

**ROMA**

Al Signor Vice Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
dr. Emilio Di Somma  
L.go. Luigi Daga, 2

**ROMA**

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  
Ufficio Capo del Dipartimento  
Ufficio per le Relazioni Sindacali  
Dr.ssa Piera Conte

**ROMA**

Oggetto: **Orario di servizio – Istituti a prestazione equivalente. (DRP 51/09)**

*Questa Segreteria Nazionale,*

con la pubblicazione delle recenti modifiche al contratto, dpr 170/07, recepite per mezzo del dpr 51/09 ritiene finalmente risolta una annosa questione oggetto di diversa interpretazione quale appunto tutti quegli istituti di diritto che concorrono al compimento della prestazione lavorativa, e cioè delle 36 ore settimanali.

Spesso, anche nella distribuzione degli incentivi, sono emerse differenti interpretazioni di detti istituti nonostante esisteva ed esiste una nutrita giurisprudenza che riconosce agli stessi un rapporto paritario con la prestazione lavorativa giornaliera.

Con la chiarezza raggiunta nell'accordo sottoscritto appare evidente alla scrivente come alcune circolari dell'amministrazione (o convinzioni di alcuni dirigenti locali) vadino riviste.

Quale esempio si pone l'accento sulla questione relativa alla possibilità di accedere direttamente al congedo, preventivamente autorizzato, successivamente ad un periodo di congedo straordinario per motivi di salute.

Infatti, spesso, il dipendente poteva usufruire del congedo solo dopo aver espletato un turno di servizio; essendo oggi chiarificato che il congedo straordinario (al pari degli altri istituti che si citano per opportunità: riposo settimanale e infrasettimanale, riposo compensativo, congedi ordinari e straordinari, assenze per malattia) è equiparato ad attività lavorativa concorrendo alle 36 ore settimanali, detta preclusione non ha motivo di esistere.

Quale ulteriore esempio si segnala anche il caso del congedo parentale (45 giorni di congedo straordinario nei primi tre anni di vita del bambino) che secondo alcune segnalazioni non poteva essere richiesto a monte e a valle di un riposo settimanale in quanto d'ufficio si applicava una continuità, anche in questo caso, appare legittima alla presente, decadere detta disposizione e/o prassi.

Si attende di conoscere comunque se in materia intenda diramare specifica direttiva.

Si coglie l'occasione per i più cordiali saluti.

Il Presidente USPP  
Segretario Nazionale UGL FN/PP  
*Giuseppe Moretti*